



**CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI  
DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE RELAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI  
AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Definiti dal Consiglio di Amministrazione di Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit  
ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan  
in data 2 agosto 2024

**XENIA HÔTELLERIE SOLUTION S.p.A. SOCIETÀ' BENEFIT**  
HQ: Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH)  
Cap.Soc. € 1.609.500,00 i.v. - Partita IVA 01691390692  
Registro Tribunale Chieti 6406 - CCIAA 102263

## PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit ("**Xenia**" o la "**Società**") nella seduta del 2 agosto 2024 ha definito i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti (rispettivamente i "**Criteri Quantitativi**" e "**Criteri Qualitativi**" e, congiuntamente, i "**Criteri**"), in conformità a quanto previsto all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti**").

Al riguardo si rammenta che il combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF, prevede che non sono qualificabili indipendenti:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Codice Civile;
- b) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) (i "**Soggetti Rilevanti**") da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nella seduta del 2 agosto 2024 il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, definito i seguenti Criteri, applicabili ai soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c), al fine di valutare se gli eventuali "*rapporti di natura patrimoniale o professionale*" intrattenuti dall'amministratore con i Soggetti Rilevanti siano tali da comprometterne l'indipendenza.

### 1. CRITERI QUANTITATIVI

Con riferimento ai Criteri Quantitativi, assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'amministratore della Società - la cui indipendenza è oggetto di valutazione - abbia con i Soggetti Rilevanti.

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, compromettono l'indipendenza dell'amministratore i "*rapporti di natura patrimoniale o professionale*" in essere o intrattenuti dall'amministratore con i Soggetti Rilevanti nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza, ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il "**Periodo di Riferimento**") se, alternativamente:

- singolarmente o cumulativamente considerati, comportano, per l'amministratore, un riconoscimento economico annuo almeno pari al 100% del compenso fisso percepito annualmente dall'amministratore stesso per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari;
- il valore complessivo di tali rapporti, singolarmente o cumulativamente considerati, eccede il 10% del reddito annuo dell'amministratore.

Qualora, nel Periodo di Riferimento, i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'amministratore indirettamente - ad esempio, attraverso società controllate o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza - sono da considerare, di norma, significative le relazioni che comportano, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore al 10% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui l'amministratore abbia il controllo o sia *partner*.

Sono da considerare, altresì, significative, le relazioni che comportano, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico a tale persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui l'amministratore abbia il controllo o sia *partner*, che risultino superiori, anche prospetticamente, a Euro 70.000,00.

Al ricorrere di una delle circostanze di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione valuta in concreto, e su base individuale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al singolo amministratore interessato, fornendo adeguata e trasparente informativa circa le ragioni dell'eventuale disapplicazione dei Criteri e avendo cura che siano riportate nel verbale della riunione.

## **2. CRITERI QUALITATIVI**

Anche in caso di mancato superamento dei Criteri Quantitativi, una relazione di natura patrimoniale o professionale è da ritenersi "significativa" qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, potrà ritenersi "significativa" la relazione professionale con i Soggetti Rilevanti che attenga a importanti operazioni della Società e dell'eventuale gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore in termini reputazionali.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti i medesimi (ad esempio la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difforni dai Criteri Qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore pur in presenza di uno dei Criteri adottati.